



*Eugenio Valera* *Massimo Simone*  
*Gianni Gianni Durando* *Federico...*  
*...*

**UNITRE TORINO METROPOLIS** Aps

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - UNITRE  
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ - APS

## REGOLAMENTO DELL'APS UNITRE TORINO METROPOLIS

*Il presente Regolamento d'attuazione dello Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale (APS) Unitre Torino Metropolis ne costituisce il prescritto complemento normativo e, per sua natura, può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.*

### Art. 1 Denominazione – Sede

- 1.1. Denominazione UNITRE, Sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell'Associazione Nazionale e come prescritti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.
- 1.2. L'utilizzo della sigla UNITRE TORINO METROPOLIS APS e del marchio ricade sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.
- 1.3. L'indicazione in Statuto della Sede dell'APS Unitre Torino Metropolis è prescritta per Legge; la variazione di indirizzo, all'interno dello stesso Comune, non costituisce motivo di modifica statutaria.

### Art. 2 Adesioni

- 2.1. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che, avendo raggiunto la maggiore età, condividano le finalità sia dello Statuto Nazionale che di quello locale e facciano espressa domanda di adesione.
- 2.2. Con l'iscrizione, accettata dall'APS UNITRE TORINO METROPOLIS e annotata nel Libro associati, l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche dell'Associazione Nazionale Unitre – APS e iscritto nel Libro degli Associati Nazionale.
- 2.3. La quota annuale di associazione non è una quota di partecipazione ai corsi gestiti dall'UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all'Associazione UNITRE TORINO METROPOLIS, comprensiva della quota di adesione alla Associazione Nazionale Unitre e della quota assicurativa.
- 2.4. La quota associativa non è trasmissibile e non è rimborsabile.

- 2.5. La quota stabilita dall'Associazione deve tener conto della quota parte di adesione all'Associazione Nazionale Unitre.
- 2.6. E' possibile prevedere quote differenziate secondo i criteri stabiliti e approvati dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata pari o superiore ai  $\frac{3}{4}$  dei presenti.
- 2.7. Tutti gli Associati, per esercitare i loro diritti (attivi e passivi) ed esprimere il voto in assemblea, devono essere in regola con il pagamento della quota associativa ordinaria annuale.
- 2.8. Gli Associati non in regola con il pagamento della quota annuale non decadono immediatamente dallo status di Associato ma vengono considerati "dormienti";
- 2.9. due anni consecutivi, di mancato pagamento immotivato della quota associativa annuale, comportano la perdita automatica della qualifica di Associato e viene a cadere qualsiasi rapporto con l'Associazione;
- 2.10. per riassociarsi occorre ripresentare una nuova domanda scritta.


### Art. 3 ASSOCIATI

3.1. Sono associati a UNITRE TORINO METROPOLIS:

- a) associati fondatori, sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione, sono associati a vita, non hanno diritto di voto.
- b) associati onorari, vengono nominati dal consiglio direttivo su proposta di almeno due Associati; per l'approvazione è necessaria la maggioranza qualificata dei voti a scrutinio segreto (pari o superiore ai  $\frac{3}{4}$  dei presenti). Gli associati onorari non hanno diritto di voto.
- c) associati docenti, coloro che svolgono attività didattica in modo gratuito e continuativo a favore dell'Associazione; non hanno diritto di voto.
- d) associati ordinari, coloro che condividendo le finalità dell'Associazione, la sostengono con la propria partecipazione e sono in regola col pagamento della quota associativa annuale; hanno diritto di voto attivo e passivo.
- e) associati aggregati, parenti di 1 grado di un socio ordinario; possono partecipare alla vita associativa e alle attività associative; non hanno diritto di voto.
- f) associato dormiente, chi non risulti in regola con il versamento della quota associativa annuale; non può partecipare alla vita associativa; non può partecipare alle attività associative; non ha diritto di voto.

3.2. Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al Presidente, che fissa la modalità di consultazione entro 10 giorni dalla richiesta.

| Associati | Durata associativa | Quota associativa | Diritto di voto | Vita associativa | Attività associativa | assicurazione |
|-----------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------|
| Fondatori | a vita             | Non dovuta        | no              | no               | sì                   | sì            |
| onorari   | a vita             | Non dovuta        | no              | no               | sì                   | sì            |
| docenti   | Anno scolastico    | Non dovuta        | no              | no               | sì                   | sì            |
| ordinari  | Anno scolastico    | Dovuta            | sì              | sì               | sì                   | sì            |
| aggregati | Anno scolastico    | Dovuta (ridotta)  | no              | si               | si                   | sì            |
| dormienti | sospesa            | sospesa           | no              | no               | no                   | no            |

#### Art. 4 - Assemblee degli Associati

- 4.1. La partecipazione all'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è diritto/dovere di tutti gli Associati ordinari, ognuno con diritto a un voto.
- 4.2. È ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, ad altro Associato ordinario. Ogni Associato ordinario può rappresentare sino a un massimo di tre Associati ordinari (deleghe), se l'Associazione non ha più di 500 iscritti; oltre tale limite si possono rappresentare fino a cinque associati (deleghe). Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando riguardano persone e l'elezione degli Organi Sociali.
- 4.3. Nella convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, in presenza o in modalità online o in modalità mista (in presenza + online), può essere prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, con modalità che permettano la verifica dell'identità dei votanti pur mantenendo il voto segreto, ove richiesto.
- 4.4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- 4.5. L'Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati ordinari, i componenti del Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo, quando previsto.

*Olivero Gianni Durando*  
*Giuseppe Valera*

*Antonio*

*Massimo Simone*  
*Tedesco*

## Art. 5 – Volontari e attività di volontariato

- 5.1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 5.2. I Volontari possono anche essere Associati.
- 5.3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- 5.4. La presenza di volontari, che operano a favore dell'Associazione, deve essere riportata nel Registro dei Volontari.

## Art.6 Rimborsi spesa

6.1. Non sono ammissibili i rimborsi spesa:


- 6.1.1. forfettari non autorizzati (dal consiglio direttivo)
- 6.1.2. documentati non rientranti nella assegnazione a budget (dal consiglio direttivo)
- 6.1.3. documentati non preventivamente autorizzati (in via ordinaria dal consiglio direttivo)

6.2. Sono ammissibili i rimborsi spesa documentabili da sostenersi in emergenza, con autorizzazione congiunta del Presidente e del Segretario, verificata la congruenza economica-finanziaria e contabile dal Tesoriere.

| Rimborsi spesa ammissibili | Documentazione       | autorizzazione      | autorizzante          |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| forfettari                 | autocertificazione   | a posteriori        | Consiglio direttivo   |
| documentati                | pezze giustificative | preventiva a budget | Consiglio direttivo   |
| in emergenza               | pezze giustificative | Contestuale         | Presidente-Segretario |












## Art. 7 – Organi e cariche

7.1. Sono Organi dell'Associazione:

- 7.1.1. L'Assemblea degli Associati
- 7.1.2. Il Consiglio Direttivo
- 7.1.3. L'Organo di Controllo (se istituito)

7.2. Sono Cariche dell'Associazione:

- 7.2.1. Il Presidente
- 7.2.2. Il/i Vice Presidente/i o Presidente Vicario
- 7.2.3. Il Direttore dei corsi
- 7.2.4. Il Segretario
- 7.2.5. Il Tesoriere
- 7.2.6. I coordinatori di area territoriale o tematica
- 7.2.7. I Consiglieri



## Art. 8 - Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione

- 8.1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove consiglieri, eletti dall'assemblea tra i soci ordinari, ed ha durata triennale: i suoi componenti, sempre rinnovabili, decadono, oltre che a scadenza di mandato, quando viene a mancare la condizione di Associato ordinario all'Unitre.
- 8.2. I consiglieri eleggono al proprio interno il presidente e le cariche associative.
- 8.3. Il numero dei consiglieri può essere aumentato di un'unità quando il numero di soci incrementa di cento nuovi iscritti.
- 8.4. Il Consiglio Direttivo si riunisce secondo necessità, in presenza o online o in forma mista, presenza + online, e comunque non meno di tre volte l'anno.
- 8.5. Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni.
- 8.6. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, associati o terzi con particolari competenze sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

## Art. 9 - Direttore dei Corsi

Per ragioni di funzionalità o quando il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che di un Vice Direttore, anche di un Segretario Didattico, individuato tra i consiglieri o i soci e di una Commissione Didattica formata dai Docenti associati coordinatori delle aree tematiche.

## Art. 10– Accademia di Umanità

L'Accademia di Umanità, in linea con le finalità previste dallo Statuto, concorre a realizzare le attività sociali, culturali, ricreative e assistenziali che integrano e ampliano l'azione didattica dell'Associazione. Allo scopo si possono costituire Gruppi di Lavoro, i cui membri sono individuati dal Consiglio Direttivo, anche al di fuori degli Associati e/o in partenariato con istituzioni, ets e portatori di pubblico interesse, con il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc.).

## Art. 11 – Norme didattiche

- 11.1. Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio.
- 11.2. Corsi e Laboratori possono prevedere un ciclo di incontri anche con docenti diversi, in presenza e/o online,
- 11.3. Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta, nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo.
- 11.4. Il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, previo parere del docente, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di partecipanti.
- 11.5. Per la partecipazione a laboratori, ad attività ludico-motorie ed attività esterne, il Consiglio Direttivo può determinare una quota integrativa, di partecipazione alle spese di gestione della specifica attività, richiesta oltre alla quota associativa annuale, a copertura delle specifiche spese per acquisto di: materiali di consumo, attrezzature, testi, biglietti di ingresso, consumazioni e servizi forniti da: guide patentate o autorizzate, personale esperto esterno all'associazione.

## Art. 12 – Docenti

L'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività didattiche, si avvale della collaborazione di Docenti Associati, volontari, e collaboratori esterni qualificati o accreditati.

Per ragioni organizzative e qualora sia necessaria la presenza di specifiche ed autorevoli professionalità altrimenti non reperibili tra i Docenti Associati o Volontari, il Consiglio Direttivo può autorizzare la corresponsione di adeguato compenso.

## Art. 13 – Assistenti

L'associato o Volontario, munito delle necessarie competenze, può fare l'Assistente a un corso, coadiuvando il docente nei compiti didattici, organizzativi e funzionali.

L'Assistente rileva la presenza dei partecipanti e svolge la funzione di coordinamento tra Partecipanti, Docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione.



#### Art. 14 – Autonomia e vincoli Associativi

- 14.1. Le Associazioni di Promozione Sociale Unitre, sono distinte e autonome, hanno competenza territoriale e aderiscono all'Associazione Nazionale Unitre.
- 14.2. L'associato, non dormiente, iscritto all'APS Unitre Torino Metropolis, ha diritto a partecipare, alla vita associativa e alle attività didattiche e associative della propria sede svolte in presenza e/o online.
- 14.3. L'iscrizione all'APS Unitre Torino Metropolis è vincolante per il socio e non consente l'accesso ad Associazioni Unitre di altri luoghi.
- 14.4. Accordi stipulati fra APS Unitre limitrofe o a livello nazionale possono prevedere la reciprocità di partecipazione degli associati alle attività delle Sedi aderenti in presenza o online.

#### Art. 15 – Commissione Elettorale

- 15.1. Contestualmente alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'elezione degli Organi Sociali, o in caso di Assemblea straordinaria, viene costituita una Commissione Elettorale formata da tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli associati, dormienti esclusi.
- 15.2. La Commissione Elettorale ha il compito di:
- 15.2.1. organizzare le norme di voto, in particolare, se previsto, quello per corrispondenza o telematico;
  - 15.2.2. controllare gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
  - 15.2.3. raccogliere le candidature per l'elezione degli Organi Sociali, presentate alla Segreteria dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
  - 15.2.4. assistere alle operazioni di voto e assicurarne il regolare svolgimento;
  - 15.2.5. verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
  - 15.2.6. depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.
- 15.3. I membri della Commissione Elettorale non possono essere candidati.

Torino 23 Novembre 2021.

